

# Invalidità del bilancio di esercizio per mancanza di chiarezza e verità

Il Tribunale di Milano ribadisce che l'organo amministrativo di una s.r.l. nella redazione del bilancio di esercizio deve ispirarsi ai principi di chiarezza e verità e sancisce l'invalidità della decisione dei soci che approvi un documento contabile, quale la nota integrativa, poco chiaro e non veritiero.

**Sentenza Tribunale di Milano, Sez. VIII civ.,  
5 giugno 2006, n. 6632,  
Presidente e Relatore D'Isa**

*I principi generali della chiarezza e della verità, cui deve ispirarsi l'organo preposto alla redazione del bilancio di esercizio, sono i principi cardine che lo stesso legislatore eleva a norme di diritto pubblico, statuendo che la loro non corretta applicazione comporta la nullità della delibera assembleare, avente ad oggetto l'approvazione di un documento contabile non chiaro e non veritiero. Tuttavia, la necessità di una sempre maggiore chiarezza viene ancor di più messa in risalto con la nota integrativa: documento di tipo descrittivo a corredo dello stato patrimoniale e conto economico, avente lo scopo di fornire al lettore del bilancio ulteriori informazioni tali da far comprendere l'iter logico di formazione delle singole poste di bilancio. Allo stesso tempo, però, lo stesso legislatore se, da un lato, tutela il diritto dei soci e dei terzi ad essere informati in modo chiaro e veritiero, dall'altro, ha ritenuto opportuno introdurre un limite temporale, con apposita norma giuridica (art. 2434-bis cod. civ.) applicabile per espresso rinvio anche alle s.r.l., secondo cui non è possi-*

*bile impugnare la delibera di approvazione del bilancio una volta che il bilancio dell'esercizio successivo sia stato già approvato, con l'evidente scopo di garantire il principio generale della continuità aziendale, nonché della certezza e stabilità agli atti societari.*

**N**ella presente causa, introdotta con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2001 e rimessa in decisione collegiale sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe, Sa.Ar., dissenziente socio al 20 per cento, ha impugnato la delibera 29 giugno 2001 della Si.Da.St.In.Ap. s.r.l. di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000, deducendone la nullità in quanto non riportante nella nota integrativa l'indicazione della differenza fra il costo di acquisto delle partecipazioni Lo. s.r.l. e In. s.r.l. iscritto in bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto delle partecipate, ed in quanto contenente la partecipazione Lo. appostata al valore di 250 milioni di lire, laddove gli stessi amministratori-soci avevano in altra causa dichiarato che la stessa era priva di valore. La società convenuta ha sostenuto l'infondatezza delle censure attoree. Con provvedimento 2 febbraio 2002 il G.I. allora designato ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 2378 cod. civ. motivando che il bilancio costituisce mera rappresentazione con-

tabile della situazione patrimoniale della società, come tale insuscettibile di esecuzione.

Il Collegio osserva:

- che relativamente alle partecipazioni Lo. e In. l'attore deduce la violazione dell'art. 2426, comma 1, punto 3), cod. civ., secondo periodo, per non essere stata indicata nella nota integrativa la differenza fra il costo di acquisto iscritto in bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto delle partecipate;

- che nella fattispecie (cfr. bilancio della società convenuta) la nota integrativa dà conto della iscrizione delle partecipazioni al costo di acquisto (250 milioni di lire per ciascuna partecipata), senza che risultino variazioni dei criteri di redazione ovvero elementi di durevole decremento del valore;

- che peraltro, nella nota integrativa, nella parte concernente l'elenco di cui all'art. 2427, n. 5, cod. civ., quanto a In. si riporta capitale sociale di 20 milioni di lire; patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato 21.007.691 di lire ed utile di esercizio 1.007.691 e possesso 70 per cento, mentre quanto a Lo. si riportano i seguenti valori rispettivamente: capitale sociale 150 milioni di lire; patrimonio netto 63.844.328 di lire; perdita di esercizio 86.155.672; possesso 20 per cento;

- che la nota integrativa non dà conto in alcuna parte delle motivazioni per cui le partecipate sono appostate in bilancio al valore ciascuna di 250 milioni di lire;

- che la convenuta ha argomentato in ordine al fatto che non vi sarebbe stata violazione del

principio di verità del bilancio (documentando anche la successiva dismissione delle partecipazioni di cui si discute);

- che tuttavia, quanto a In., ha sostanzialmente ammesso che «probabilmente la nota integrativa avrebbe dovuto precisare il motivo della scelta degli amministratori in carica: la sua capacità reddituale, in termini di fatturato, la sua capacità di attrarre nuovo lavoro anche per la sua controllante»;

- che inoltre, quanto a Lo., ha argomentato che «anche abbattendo totalmente il valore della partecipazione il capitale sociale rimane integro», e ciò in quanto il patrimonio netto di Si.Da. nel bilancio 2000 risulta positivo per 362.655.515 di lire con un capitale nominale di 100 milioni di lire;

- che tali argomenti difensivi non elidono tuttavia la violazione del principio autonomo di chiarezza del bilancio, richiamandosi in proposito i principi di chiarezza, verità e precisione quali requisiti di valore autonomo che presiedono alla validità e corretta approvazione del bilancio (cfr. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27);

- che le censure di causa erano state già mosse in sede di assemblea (con nota allegata al verb. ass.), senza tuttavia chiarimenti informativi di risposta da parte degli amministratori;

- che la fondatezza della doglianza attorea non viene meno in ragione di fatti sopravvenuti ovvero in considerazione dell'attuale stato di dissesto della società;

- che pertanto deve essere dichiarata la nullità della delibera impugnata in causa.

## IL COMMENTO

**Pierpaolo Galimi**  
dotto commercialista

I giudici milanesi si pronunciano nuovamente sulla violazione del diritto d'informazione del socio di s.r.l., in sede di adunanza assembleare per l'approvazione del bilancio d'esercizio, disponendo che tale diritto può essere lesa tutte le volte che l'organo amministrativo non sia in grado di adempiere

correttamente ai principi generali riguardanti la composizione e l'informazione del bilancio di esercizio. Tuttavia, il provvedimento in commento affronta alcune tematiche abbastanza complesse, quali l'impugnabilità della delibera di approvazione di un bilancio da parte di una s.r.l., nonché la corretta applica-

zione dei principi di precisione, verità e chiarezza, con particolare riferimento alla mancata indicazione nella nota integrativa dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

### **Invalidità e impugnazione di delibere assembleari nelle società di capitali e...**

In via preliminare, è necessario evidenziare che i casi di impugnazioni delle delibere assembleari nelle società di capitali sono state oggetto di profonda revisione apportata dalla riforma societaria. Già in sede di delega (legge delega n. 366/2001), tra principi espressi dal legislatore si prevedeva che la riforma dovesse «disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati all'impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità».

L'esigenza più sentita da parte del legislatore era, in primo luogo, quella di specificare in modo chiaro le ipotesi di nullità e annullabilità delle delibere, eliminando una volta per tutte quei casi di delibere c.d. "inesistenti", elaborati nel corso degli anni dalla stessa giurisprudenza, convertendoli, nel contempo, in cause di nullità; in secondo luogo, prevedere concetti di nullità e annullabilità autonomi rispetto ai principi vigenti in ambito civilistico-negoziale.

#### **...delle decisioni dei soci nelle s.r.l.**

Il sistema delle invalidità ed il procedimento per l'impugnazione delle delibere assembleari, affette da vizi che ne determinano l'annullabilità, la nullità o l'inesistenza, erano quelli

dettati per le s.p.a. dagli artt. 2377-2379 cod. civ. previgente (espressamente richiamato per le s.r.l.), ad eccezione dell'art. 2378, comma 2, cod. civ. previgente, che imponeva al socio opponente di depositare in cancelleria almeno un'azione, in quanto si riteneva che la società potesse accertare la qualità di socio in qualsiasi momento.

Peraltro, in tema di impugnazione assembleare, a differenza della disciplina previgente, in quella attuale vi è la novità dell'emancipazione quasi completa della s.r.l. rispetto alla s.p.a.<sup>(1)</sup>

Le regole sull'invalidità delle decisioni dei soci nella s.r.l. sono ora contenute nell'art. 2479-ter cod. civ., il quale richiama anche, in quanto compatibili, le relative disposizioni della s.p.a.<sup>(2)</sup>

Ci accorgiamo, infatti, che, proprio in tema di delibere assembleari e della loro invalidità, il legislatore ha inteso eliminare quel pieno rinvio alle regole della s.p.a., prevedendo, invece, solo alcuni richiami specifici, ma in parte scoordinati; inoltre, anche a livello letterale, nelle s.p.a. si continua a parlare di nullità ed annullabilità, mentre nelle s.r.l. questi due termini non vengono mai utilizzati<sup>(3)</sup>. Oltre a ciò, si osservi come nelle s.r.l. non venga più usato il concetto di deliberazione assembleare, oggi sostituito da quello di decisione dei soci, che ha portato alla scomparsa della distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, mantenuta al contrario nelle s.p.a.

#### **Funzione del bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio non viene configurato dal legislatore quale semplice strumento di commisurazione degli utili e delle perdite, ma gli viene attribuito un ruolo più importante; esso è in particolare veicolo di informazione in cui viene descritto l'andamento e la struttura della società non solo nei confronti dei soci, ma anche dei terzi interessati ad un bilancio

(1) Inanniello, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, pag. 199.

(2) Funari, «*Delibera assembleare di s.r.l., impugnazione e onere della prova*», in *Le Società*, 2006, pag. 1120.

(3) AA.VV., *Le nuove società*, diretto da Marchetti, Milano, 2004, pag. 308.

qualitativamente chiaro, oltre che quantitativamente vero, in funzione dell'esatta conoscenza dell'ammontare e della composizione del patrimonio sociale. Informazione che, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 2423 cod. civ., deve essere veritiera e chiara, al fine di soddisfare al meglio le finalità suindicate.

### Recepimento del principio comunitario del "quadro fedele"

Per quanto riguarda la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società, occorre che i valori contabili attribuiti ai beni compresi nelle diverse poste siano determinati in modo da esprimere un "quadro fedele" di detta situazione e da non alterare la misura degli utili conseguiti e delle perdite sofferte.

Determinante è stato il recepimento del principio enunciato dalla IV direttiva Cee del quadro fedele (*true and fair view*), criterio guida per la predisposizione del bilancio, secondo una duplice esigenza, vale a dire quella di una rispondenza oggettiva della rappresentazione alle situazioni rappresentate e ai risultati conseguiti (*true*) e quella di un atteggiamento soggettivo ispirato a correttezza, lealtà e buona fede nell'operazione di rappresentazione (*fair*).

### Redazione del bilancio e rispetto del diritto di informazione dei soci e dei terzi

Quindi, allo scopo di realizzare il diritto suddetto di informazione, in stretto collegamento con il principio di chiarezza, l'organo amministrativo deve rispondere alla domanda d'informazione senza dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

Il riconoscimento della tutela non solo nell'interesse dei soci, dei terzi e della stessa società, ma anche della collettività nel suo insieme fa sì che all'art. 2423 cod. civ. venga

riconosciuta natura imperativa e di ordine pubblico, con la diretta conseguenza che l'eventuale violazione di chiarezza e precisione produce la nullità della relativa delibera di approvazione dello stesso<sup>(4)</sup>.

I principi della rappresentazione veritiera e corretta non solo impongono ai redattori del bilancio un certo comportamento, come per esempio la ricerca obiettiva dei componenti che confluiscono nella determinazione del costo, ovvero la fedele rappresentazione dei risultati, ma mirano nel contempo anche a che la rappresentazione di bilancio giunga a risultati il più possibile conformi alla realtà.

### Principio della chiarezza

Il principio della chiarezza, ben identificato con una sua propria autonomia rispetto agli altri principi, implica la necessità di completezza ed esaustività nella redazione del bilancio, imponendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni complementari integrative che nella disciplina legale del bilancio di società non è affatto subordinato a quello della correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, in modo da esaltare la trasparenza dei dati di bilancio, l'intelligibilità della strutture, l'analiticità delle voci dello stato patrimoniale, origine del risultato e ragioni per le quali una certa posta in bilancio ha acquistato consistenza e qualificazione<sup>(5)</sup>.

È evidente che il principio della chiarezza, in virtù della propria portata, finisce per avere rilievo principalmente per quanto attiene alle modalità di redazione della nota integrativa.

### Principio della verità

Viceversa, quando si parla di veridicità del bilancio, il legislatore si riferisce alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato econo-

(4) Zucconi, «Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e interesse del socio», in *Le Società* n. 9/1995, pag. 1180.

(5) Trib. Milano 5 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, pag. 554.

mico dell'esercizio, tale che il redattore del bilancio operi correttamente le stime e ne rappresenti il risultato. Anche se va aggiunto che la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato, con la conseguenza che dovranno adottarsi criteri valutativi idonei e relativi in riguardo alla capacità di conoscenza di stima e di prognosi del redattore del bilancio. In virtù del fatto che si tratta di principi generali, il problema che ora si pone è quello di individuare concretamente quando nella redazione del bilancio il redattore violi i principi della chiarezza e veridicità in maniera tale da far venir meno l'idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibili per i soci e per i terzi tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro<sup>(6)</sup>.

### **Carattere informativo della nota integrativa**

Come ben sappiamo, la nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., costituisce un documento del bilancio di esercizio, dove al contrario dello stato patrimoniale e del conto economico - documenti strettamente di natura contabile - la nota integrativa ha la funzione, proprio per definizione integrativa ed esplicativa, di assicurare ai destinatari del bilancio un'informazione oggettiva, chiara, motivata ed esauriente, in particolare deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo. Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha inteso esaltare il carattere informativo del documento in questione, elevandolo ad elemento di supporto indispensabile all'unitaria comprensione del bilancio, ampliandone proprio la portata informativa, introducendo all'art. 2427 cod. civ. nuove

informazioni e modificandone altre già presenti.

Inoltre, sia la giurisprudenza che la dottrina sono concordi nel ritenere che il principio di chiarezza deve ritenersi rispettato quando gli amministratori forniscano nella nota integrativa non le spiegazioni su ogni singola posta dello stato patrimoniale e del conto economico, ma quelle relative alla composizione quantitativa e qualitativa delle componenti del patrimonio della società<sup>(7)</sup>.

L'importanza della nota integrativa emerge anche in virtù del fatto che i documenti accompagnatori, allegati al bilancio e sottoposti all'approvazione dell'assemblea, sono considerati dalla legge funzionali allo scopo informativo del bilancio, alla pari dei chiarimenti offerti in assemblea; di conseguenza si ritiene che non può considerarsi violato il principio della chiarezza se tali documenti possono sanare l'oscurità del bilancio.

### **La fattispecie in esame**

Tuttavia, proprio nel caso in oggetto, numerose sono le indicazioni da riportare in nota integrativa con riferimento alle partecipazioni, come per esempio l'art. 2426, comma 3, cod. civ. (valutazione al costo) secondo cui l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato precedentemente, deve essere iscritta a tale minor valore<sup>(8)</sup>. Il valore maggiormente informativo della nota integrativa emerge anche da diverse pronunce della stessa giurisprudenza, nelle quali si è statuito che, in caso di immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore che si discosti di molto da quello reale o dal patrimonio netto, non si considerano violati i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta se la nota integrativa, fornendo informazioni comple-

(6) Cass., Sez. I civ., 29 aprile 2004, n. 8204, in Mass. Giust. civ., n. 4/2004.

(7) Trib. Vicenza 23 marzo 1999, in Dir. fall., 1999, II, pag. 566; V. Salafia, «Valutazione giudiziale della nota integrativa del bilancio», in Le Società, 2006, pag. 622.

(8) G. Vasapolli, A. Vasapolli, Dal bilancio di esercizio al reddito d'impresa, Milano, 2005, pag. 47.

mentari così come richiesto dall'art. 2423, comma 3, cod. civ. indica l'ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto della società partecipata, la percentuale del capitale sociale rappresentata dalla partecipazione, e informa che quest'ultima è stata iscritta al valore di costo<sup>(9)</sup>.

### **Nullità del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e verità**

Alla luce di quanto esposto, possiamo affermare che vi è violazione dei principi di verità e chiarezza quando il diritto di informazione riconosciuto ai soci - con particolare riferimento al momento di approvazione del bilancio in sede assembleare dove gli amministratori illustrano la loro gestione sociale, evidenziando i criteri di formazione delle singole poste di bilancio - viene leso nel caso in cui al socio non vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti ed in particolare non sia messo in grado di conoscere l'*iter* logico che ha guidato i redattori del bilancio. Infatti, tali chiarimenti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio, che li ha chiesti ed ottenuti, ad eventuali impugnative della relativa delibera di approvazione del bilancio<sup>(10)</sup>. Di conseguenza, la legge riconosce al socio la piena legittimazione ad impugnare il documento di bilancio non solo nell'ipotesi di falsa rappresentazione delle poste attive e passive, ma anche sulla base dell'aspettativa vantata dallo stesso alla percezione del dividendo o di altro immediato vantaggio patrimoniale, derivante da una diversa e più corretta formulazione dello bilancio stesso<sup>(11)</sup>.

### **Sanatoria del bilancio e principio di continuità aziendale**

Merita particolare attenzione l'art. 2434-*bis* cod. civ., inserito dal legislatore in occasione della riforma societaria, che detta una specifica disciplina in merito all'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, secondo cui le azioni di nullità ed annullamento nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Si evidenzia subito che tale norma, nonostante preveda l'impugnazione delle delibere di bilancio al possesso da parte dei soci di una quota di almeno il 5 per cento del capitale, si applica anche alle s.r.l., in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2479-*ter* cod. civ.

È evidente che tale norma sottolinea l'esigenza di certezza e di stabilità caratterizzante gli atti societari, facendo leva in particolare sul principio di continuità aziendale, cercando il più possibile di evitare azioni giudiziarie a cascata: si prevede, infatti, che gli amministratori tengano conto, nella redazione del bilancio in corso, delle variazioni imposte dalla stessa pronuncia giudiziale di invalidità della delibera<sup>(12)</sup>.

### **Considerazioni conclusive**

In conclusione, possiamo affermare che, attraverso il nuovo regime dell'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, il legislatore sembra aver accolto la tesi che sostiene la mancanza di interesse ad impugnare un bilancio dopo che è stato ormai approvato quello successivo<sup>(13)</sup>. ■■■

(9) Trib. Genova 4 marzo 1997, in *Le Società*, 1997, pag. 939.

(10) A. Fabrizio, «Impugnativa delle delibere assembleari di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione», in *Le Società*, 2006, pag. 486.

(11) Cass., Sez. I civ., 22 luglio 1994, n. 6834, in *Giur. comm.*, 1996, II, pag. 449; Trib. Milano 13 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2002, pag. 2344.

(12) Solveti, «Invalidità del bilancio e principio di continuità prima e dopo la riforma», in *Le Società*, 2004, pag. 1420.

(13) L. Giannini, M. Vitali, «Legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di s.p.a.», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 5/2006, pag. 78.